CAMERA DEI DEPUTATI N. 3408-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

Presentato il 29 novembre 1988

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie

(Relatore: **Giacomo ROSINI**)

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione (Finanze) il 12 gennaio 1989. La Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente nella seduta dell'Assemblea dell'11 gennaio 1989.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie, con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla voce 102) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « pelli per calzature di qualsiasi tipo e loro manufatti ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° marzo 1989.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, e 27 settembre 1988, n. 417.	2. *Identico.*

Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 29 novembre 1988.*

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di prorogare il termine del 30 settembre 1988 riguardante le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rese nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei loro consorzi, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane e degli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette 56,28 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;

d) tabacco da fumo 55,28 per cento;

e) tabacco da masticare 26,28 per cento;

f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

ARTICOLO 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento Kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento Kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento Kg.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

ARTICOLO 3.

1. Il termine del 30 settembre 1988 previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1988.

COSSIGA

DE MITA – COLOMBO – AMATO – FANFANI – BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.